

20.5.85

(AGP1)

Δε 85

MODURARIO
S. I. C. A. 49



ALLEGATO N. 2

Mod 26 A

*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, Ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, concernente le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica;

VISTA la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente gli interventi per la salvaguardia di Venezia;

VISTO il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, concernente la tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque;

VISTA la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTI i decreti interministeriali n. 119 in data 4 gennaio 1963 e n. 157 in data 23 maggio 1969, con i quali l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato alla costruzione ed all'esercizio di una centrale termoelettrica in località Fusina di Porto Marghera (Venezia) costituita da due sezioni della potenza nominale di 160 MW ciascuna;

VISTO il D.M. n. 194 in data 18 febbraio 1974 con il quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato ad esercire nella predetta centrale una sezione da 320 MW in alternativa ai due gruppi attualmente in esercizio da 160 MW ciascuno;

VISTO il D.M. 24 marzo 1975, con il quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato ad esercire nella predetta centrale i soli due gruppi da 320 MW con la possibilità di avviare, in alternativa, un gruppo da 160 MW alimentato con combustibile BTZ qualora si verificchi il disservizio di uno dei due gruppi da 320 MW;

VISTO il D.M. 2 aprile 1979, con il quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato ad esercire in via sperimentale e provvisoria fino alla potenza massima - 950 MW - la centrale di cui sopra fino alla data del 23 maggio 1979, allo scopo di effettuare una indagine tecnico-scientifica sugli effetti dello scarico in laguna delle acque di raffreddamento della centrale medesima;

VISTI i decreti ministeriali 25 luglio 1979, 20 dicembre 1979, 14 dicembre 1981 e 29 dicembre 1982 concernenti la proroga del termine suindicato;

VISTA la domanda del 24 giugno 1983 con la quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha chiesto, ai sensi della legge 18 dicembre 1975, n. 850, di essere autorizzato ad esercire a piena potenza la propria centrale termoelettrica sita in località Fusina di Porto Marghera (Venezia);

VISTE le delibere in data 10 maggio 1979 nn. 810 e 811 con le quali la Regione Veneto ha costituito una Commissione tecnico-scientifica per lo studio degli effetti dello sversamento nella laguna veneta delle acque di raffreddamento della centrale su richiamata;

VISTA la relazione nella quale la predetta Commissione, pur esprimendo un giudizio di massima positivo all'esercizio a piena potenza della centrale in questione, non esclude che a lungo termine possano intervenire modificazioni all'ambiente lagunare circostante;

RITENUTA pertanto la necessità di autorizzare un nuovo periodo di esercizio sperimentale a piena potenza - 950 MW - della centrale in questione allo scopo di effettuare una indagine tecnico-scientifica sugli effetti a lungo termine dello sversamento in laguna delle acque di raffreddamento della centrale;

VISTO il telegramma del 14 dicembre 1983 con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto comunica il parere favorevole della Giunta stessa alla continuazione a tempo indeterminato dell'esercizio a piena potenza della centrale termoelettrica ENEL di Fusina: nel rispetto della vigente normativa sull'inquinamento idrico;

VISTA la nota del 6 marzo 1985, prot. n. 2068/3400, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto comunica l'avvenuta costituzione, da parte del Consiglio Regionale, di una nuova Commissione incaricata di approfondire le indagini di cui sopra;

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - con sede in Roma, è autorizzato ad esercire, in via sperimentale e provvisoria, alla potenza massima di 960 MW, la propria centrale termoelettrica sita in località Fusina di Porto Marghera (Venezia), fino al 31 dicembre 1988.

Art. 2

L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento e sotto il controllo della Commissione Tecnico-Scientifica istituita dalla Regione Veneto con provvedimento n. 1078 in data 21 novembre 1984.

Roma, li 20 MAG. 1985

IL MINISTRO

Renzo Altissimo